



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/38 DEL 21.12.2012

Oggetto: Proroga al 31 marzo 2013 dei contratti servizio delle aziende di trasporto pubblico locale.

L'Assessore dei Trasporti riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/43 del 26.9.2012 sono stati prorogati, fino al 31 dicembre 2012, i contratti di servizio stipulati tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto pubblico locale in scadenza al 30 settembre 2012, in considerazione dell'evoluzione in atto del quadro normativo in materia di trasporto pubblico locale ed al fine di garantire la continuità dei servizi attualmente espletati in ambito regionale. L'Assessore riferisce, inoltre, che in data 31 dicembre 2012 andranno in scadenza anche gli ulteriori contratti di servizio stipulati per il biennio 2011-2012.

In proposito, l'Assessore evidenzia che il profondo processo di riforma del settore non si è ancora concluso.

L'Assessore ricorda infatti che l'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011) rubricato "Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo" dettava una nuova disciplina in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo importanti adempimenti entro specifici termini temporali massimi. La disposizione è stata in quest'ultimo anno oggetto di ripetute modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, con la sentenza n. 199 del 17.7.2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni. In sostanza la Consulta ha ritenuto che la succitata norma riproduceva sostanzialmente la normativa abrogata dalla volontà popolare, riproponendo le disposizioni già previste nell'ex art. 23-bis ed accentuandone, in taluni casi, la portata restrittiva rispetto alla normativa comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue l'applicazione immediata, nell'ordinamento italiano, della normativa speciale di settore non abrogata dall'art. 4 del D.L. n.



138/2011. Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale rileva, innanzitutto, l'art. 18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 422/1997 che aveva posto la gara come unica modalità di affidamento (recepito dalla legge regionale n. 21/2005 che disciplina il trasporto pubblico locale in Sardegna).

Per converso, diverse modalità di gestione del servizio sono previste dall'art. 61 della legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") secondo cui le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e di cui all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 che prevedono l'affidamento "in house" e l'aggiudicazione diretta dei contratti sotto soglia e del trasporto ferroviario e di quelli stipulati in caso di pericolo di interruzione del servizio.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che l'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2009 dispone un periodo transitorio per conformarsi gradualmente alle prescrizioni sulle modalità di affidamento dei servizi previste dall'art. 5 (31.12.2009 - 31.12.2019).

L'Assessore evidenzia anche che, per garantire la continuità dei servizi attualmente espletati, trova altresì applicazione il comma 7 dell'art. 25 del decreto legge n. 138/2011 che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dell'erogazione dei servizi pubblici locali, dispone che i soggetti pubblici e privati esercenti tali servizi pubblici assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze previste dallo stesso articolo 4, rispettando obblighi e standard minimi del servizio pubblico alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio, fino al subentro di un nuovo gestore e, comunque, in caso di liberalizzazione del settore, sino all'apertura del mercato alla concorrenza.

La situazione appena descritta richiede dunque la prosecuzione dell'affidamento fondata sull'esigenza di garantire la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anche in considerazione del fatto che il Governo nazionale, vista la complessa evoluzione della normativa di settore sopra descritta, sta definendo una nuova disciplina della materia in sostituzione di quella abrogata dalla Corte costituzionale.

L'Assessore, pertanto, tenuto conto dello scadere dei contratti di servizio stipulati tra l'Amministrazione regionale e le aziende di trasporto pubblico locale alla data del 31 dicembre 2012, oltre che dell'esiguità delle risorse ad oggi previste nei rispettivi capitoli del bilancio della Regione per l'anno 2013, propone alla Giunta regionale una proroga dei predetti contratti in scadenza al 31 dicembre 2012 fino al 31 marzo 2013.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/38
DEL 21.12.2012

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di prorogare i contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico in scadenza al 31 dicembre 2012 fino al 31 marzo 2013, al fine di garantire la continuità dei servizi attualmente espletati in ambito regionale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa